



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori ZANETTIN e BONGIORNO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 LUGLIO 2023

Modifiche al codice di procedura penale in materia di sequestro di dispositivi e sistemi informatici, *smartphone* e memorie digitali

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge inserisce nel codice di procedura penale l'articolo 254-*bis*, volto a introdurre disposizioni in materia di sequestro di dispositivi e sistemi informatici, *smartphone* e memorie digitali.

Occorre ricordare che il 12 gennaio 2023, la Commissione giustizia del Senato ha avviato un'indagine conoscitiva sul tema delle intercettazioni.

In quella sede, il presentatore del presente disegno di legge ha rilevato la necessità di focalizzare l'attenzione del documento, oltre che su una laica valutazione del catalogo dei reati per i quali possono essere autorizzate le intercettazioni, ritenendo un vero *vulnus* del sistema quello delle intercettazioni « a strascico », anche sul tema del sequestro dei dispositivi informatici, e in particolare degli *smartphone* e dei *personal computer*.

Il sequestro di tali dispositivi, in relazione ai dati altamente sensibili in essi contenuti, dovrebbe essere circondato da garanzie al pari delle intercettazioni e la selezione dei loro contenuti dovrebbe essere assistita da un contraddittorio tra le parti per decidere cosa sia rilevante a fini processuali, anche in relazione alla conservazione dei dati nell'archivio digitale delle intercettazioni.

Questo aspetto rappresenta infatti una lacuna normativa evidenziata in tutte le audizioni svolte nell'ambito dell'indagine conoscitiva richiamata, sia da parte di studiosi, che da parte degli operatori della giustizia.

Giova richiamare, a tal fine, che la Corte di cassazione, con la sentenza n. 17604 del 2023, ha stabilito, riguardo al sequestro probatorio avente ad oggetto dispositivi informatici o telematici, che se da un lato deve ritenersi legittimo e non in contrasto con i

principi di proporzionalità, adeguatezza e gradualità il sequestro di un intero *personal computer*, piuttosto che l'estrapolazione con copia forense di « singoli » dati, quando esso sia giustificato dalle difficoltà tecniche di estrapolare, con riproduzione mirata, gli elementi contenuti nella memoria, dall'altro è illegittimo, per violazione del principio di proporzionalità e adeguatezza, il sequestro a fini probatori di un sistema informatico, quale è un *personal computer*, che conduca, in difetto di specifiche ragioni, a un'indiscriminata apprensione di tutte le informazioni ivi contenute.

Si ricorda che l'articolo 254-*bis* del codice di procedura penale disciplina il sequestro probatorio dei dati detenuti presso i fornitori di servizi informatici, telematici o di telecomunicazioni, compresi i dati di traffico o di ubicazione.

Il richiamato articolo prevede che l'autorità giudiziaria possa disporre, con decreto motivato, il sequestro direttamente presso le società che erogano i servizi di connessione o di stoccaggio dei dati degli utenti. Si differenzia quindi dal sequestro « ordinario » *ex* articolo 253 del codice di procedura penale perché i dati riguardano sì l'indagato, ma il destinatario del sequestro è diverso.

Esso prevede inoltre che, per esigenze legate alla regolare fornitura dei servizi, l'acquisizione possa avvenire mediante copia di essi su adeguato supporto, con una procedura che assicuri la conformità dei dati acquisiti a quelli originali e la loro non modificabilità. In questo caso, come specificato nell'ultimo periodo dell'articolo, è, comunque, ordinato al fornitore dei servizi di conservare e proteggere adeguatamente i dati originali.

L'articolo 254-ter, di cui il presente disegno di legge dispone l'inserimento nel codice di procedura penale, disciplina il sequestro di dispositivi e sistemi informatici, *smartphone* e memorie digitali, prevedendo, riguardo alla procedura, che l'autorità giudiziaria possa procedere mediante decreto motivato che indichi espressamente:

a) le ragioni che rendono necessario il sequestro in relazione al nesso di pertinenza fra il bene appreso e l'oggetto delle indagini;

b) le operazioni tecniche da svolgere sul bene appreso e criteri che verranno utilizzati per selezionare, nel rispetto del principio di proporzione, i soli dati effettivamente necessari per il prosieguo delle indagini.

Il comma 2 dell'articolo 254-ter del codice di procedura penale aggiunto, specifica che, ove vi sia pericolo che il contenuto dei dispositivi possa essere cancellato, alterato o modificato l'autorità giudiziaria adotti le misure tecniche e impartisca le prescrizioni necessarie ad assicurarne la conservazione e ad impedirne a chiunque l'analisi e l'esame sino all'espletamento, in contraddittorio con gli interessati, delle operazioni di selezione dei dati, potendo disporre a tal fine che si proceda alla duplicazione integrale dei suddetti dispositivi su adeguati supporti informatici mediante una procedura che assicuri la conformità della copia all'originale e la sua immodificabilità.

Si prevede altresì che entro cinque giorni dal sequestro, il pubblico ministero avvisi la persona sottoposta alle indagini, la persona alla quale la cosa è stata sequestrata, la persona alla quale la cosa dovrebbe essere restituita e la persona offesa dal reato e i relativi difensori del giorno, dell'ora e del luogo fissato per l'affidamento dell'incarico

da espletarsi ai sensi dell'articolo 360 del codice di procedura penale e della facoltà di nominare consulenti tecnici.

Sulle eventuali questioni concernenti il rispetto dei principi di necessità e di proporzione nella selezione e nell'apprensione dei dati ovvero l'apprensione di dati sensibili, il pubblico ministero decide entro 48 ore con decreto motivato. Entro le 48 ore successive il giudice per le indagini preliminari, con decreto motivato, convalida in tutto o in parte il provvedimento del pubblico ministero, eventualmente limitandone gli effetti solo ad alcuni dei dati selezionati, ovvero dispone la restituzione all'avente diritto del dispositivo informatico e della eventuale copia informatica nel frattempo realizzata.

Il pubblico ministero dispone che, in contraddittorio con i difensori e gli eventuali consulenti nominati, si proceda alla duplicazione dei soli dati selezionati nel contraddittorio o indicato dal giudice per le indagini preliminari nel decreto di convalida, con procedure che assicurino la conformità della copia ai dati fonte e l'immodificabilità.

Il comma 2 dell'articolo 1 del disegno di legge, infine, integra il dispositivo dell'articolo 354 del codice di procedura penale, recante « Accertamenti urgenti sui luoghi, sulle cose e sulle persone. Sequestro », prevedendo che la copia così realizzata è immediatamente trasmessa al pubblico ministero affinché, ove lo ritenga necessario, proceda ad attivare senza ritardo e, comunque, nelle 48 ore successive, le procedure di selezione dei dati di eventuale interesse investigativo previste dall'articolo 254-ter, commi 3 e seguenti. In caso contrario il pubblico ministero procede all'immediata restituzione della copia informatica all'avente diritto.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Dopo l'articolo 254-*bis* del codice di procedura penale è inserito il seguente:

« Art. 254-*ter*. (*Sequestro di dispositivi e sistemi informatici, smartphone e memorie digitali*) – 1. Al sequestro di dispositivi e sistemi informatici, *smartphone* e memorie digitali l'autorità giudiziaria può procedere mediante decreto motivato che indichi espressamente:

a) le ragioni che rendono necessario il sequestro in relazione al nesso di pertinenza fra il bene appreso e l'oggetto delle indagini;

b) le operazioni tecniche da svolgere sul bene appreso e i criteri che saranno utilizzati per selezionare, nel rispetto del principio di proporzione, i soli dati effettivamente necessari per il prosieguo delle indagini.

2. Nel caso in cui vi sia pericolo che il contenuto dei dispositivi possa essere cancellato, alterato o modificato, l'autorità giudiziaria adotta le misure tecniche e impartisce le prescrizioni necessarie ad assicurarne la conservazione e a impedirne a chiunque l'analisi e l'esame fino all'espletamento, in contraddittorio con gli interessati, delle operazioni di selezione dei dati di cui al comma 3; a tale fine l'autorità giudiziaria può disporre che si proceda alla duplicazione integrale dei suddetti dispositivi su adeguati supporti informatici mediante una procedura che assicuri la conformità della copia all'originale e la sua immodificabilità.

3. Entro cinque giorni dal sequestro il pubblico ministero avvisa la persona sotto-

posta alle indagini, la persona alla quale la cosa è stata sequestrata, la persona alla quale la cosa dovrebbe essere restituita e la persona offesa dal reato e i relativi difensori del giorno, dell'ora e del luogo fissato per l'affidamento dell'incarico da espletare ai sensi dell'articolo 360 e della facoltà di nominare consulenti tecnici. I difensori e i consulenti tecnici eventualmente nominati hanno diritto di assistere al conferimento dell'incarico e di partecipare alle operazioni di selezione ed estrazione dei dati, da effettuare eventualmente mediante l'utilizzo di parole chiave, formulando eccezioni o riserve, anche sui criteri utilizzati. Non si applica la disposizione di cui al comma 4 dell'articolo 360.

4. Sulle eventuali questioni concernenti il rispetto dei principi di necessità e di proporzione nella selezione e nell'apprensione dei dati ovvero l'apprensione di dati sensibili, il pubblico ministero decide entro 48 ore con decreto motivato. Entro le 48 ore successive il giudice per le indagini preliminari, con decreto motivato, convalida in tutto o in parte il provvedimento del pubblico ministero, eventualmente limitandone gli effetti solo ad alcuni dei dati selezionati, ovvero dispone la restituzione all'avente diritto del dispositivo informatico e dell'eventuale copia informatica nel frattempo realizzata.

5. Contro il decreto di convalida, la persona nei cui confronti sono svolte le indagini e il suo difensore, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione possono proporre, entro dieci giorni dalla notifica del decreto, ovvero dalla diversa data in cui l'interessato ha avuto conoscenza dell'avvenuto sequestro, richiesta di riesame anche nel merito a norma dell'articolo 324.

6. Dopo la convalida, il pubblico ministero dispone che, in contraddittorio con i difensori e gli eventuali consulenti nominati, si proceda alla duplicazione dei soli dati selezionati nel contraddittorio delle parti ov-

vero indicati dal giudice per le indagini preliminari nel decreto di convalida, su un autonomo e idoneo supporto informatico con procedure che assicurino la conformità della copia ai dati fonte e l'immodificabilità della medesima. Una volta eseguita la copia dei dati di interesse, il dispositivo informatico o l'eventuale copia integrale del medesimo, eseguita a norma del comma 2, sono immediatamente restituiti all'avente diritto.

7. I dati informatici appresi dal pubblico ministero senza il rispetto delle formalità previste dal presente articolo sono inutilizzabili ».

2. All'articolo 354, comma 2, del codice di procedura penale, dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: « La copia così realizzata è immediatamente trasmessa al pubblico ministero affinché, ove lo ritenga necessario, proceda ad attivare senza ritardo e, comunque, nelle 48 ore successive, le procedure di selezione dei dati di eventuale interesse investigativo previste dall'articolo 254-ter, commi 3 e seguenti. In caso contrario il pubblico ministero procede all'immediata restituzione della copia informatica all'avente diritto ».

€ 1,00